

REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE n. 6

PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

2 AGO. 2001

DELIBERAZIONE N° 4628

DEL _____


OGGETTO: Dirigenza Medica e Veterinaria. Approvazione regolamento interno per l'accesso al rapporto di lavoro ad impegno ridotto.

n 907 del 27 GIU. 2001

Ufficio Gestione Pianta Organica e
Procedure Acquisizione Personale Dipendente

Proposta n° _____ del _____

Il Dirigente Responsabile
(Dott. S. Giacosa)



DIPARTIMENTO
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Servizio Dipartimentale Stato Giuridico

Proposta n° 201 del 08/06/01

Il Responsabile F.F. del Servizio
(Dott. Giuseppe Andaloro)



Il Responsabile F.F. del Dipartimento
(Dott. Gaetano La Corte)



DIPARTIMENTO
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

BILANCIO - Esercizio 2001

Gestione _____

Tit. _____ Cod. _____ Cap. _____

Stanziate _____

Impegnate _____

Presente spesa _____

Ulteriore disponibilità _____

Il Responsabile F.F. del Servizio

Il Responsabile F.F. del Dipartimento

L'anno DUEMILAUNO, il giorno Due del mese di Agosto, nei locali di via Giacomo Cusmano n. 24, il Direttore Generale Dr Giancarlo Manenti, con l'assistenza del Dr Sg. G. Manzoni, adotta la seguente deliberazione nel testo proposto:

Visto il Contratto integrativo del CCNL del 08/06/2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, sottoscritto in data 22/02/2001 e pubblicato sulla GURI n° 54 del 06/03/2001, che regolamenta l'accesso dei Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo pieno al regime di impegno ridotto;

Ritenuto opportuno e necessario adottare un regolamento interno che disciplini l'accesso al rapporto di lavoro con impegno ridotto del personale appartenente alla Dirigenza Medica e Veterinaria;

Visto l'allegato schema di regolamento all'uopo predisposto dal Dipartimento Gestione delle Risorse Umane e ritenuto di poterlo approvare;

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, il quale esprime il parere favorevole e esecute il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, approvare lo schema di regolamento interno, composto da n° 6 articoli ed allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, per l'accesso al regime di lavoro con impegno ridotto del personale appartenente alla Dirigenza Medica e Veterinaria.-

* . * . * . * . *

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr Rosalia Spallina)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr Giuseppe Scarpulla)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Giancarlo Manenti)

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 5 AGO. 2001

L'Addetto [Signature]

E' stata ritirata dall'Albo il 1 AGO. 2001

L'Addetto [Signature]

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo dal 5 AGO. 2001 20 AGO. 2001 e che contro la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

1 AGO. 2001

Il Direttore Amministrativo

Palermo, _____

Annotazioni: Invia dato Reg. le Sanità per controllo, ca. prot. n. 170223 del 07.08.01

- L'Assessorato Reg. le Sanità con nota prot. n. 2314 del 27/8/01 ha formulato richieste di chiarimenti ed elementi interpretativi sul presente atto, soppiandone l'efficacia.
- L'Assessorato Reg. le Sanità con nota 11 Dip. 12610 del 14/8/01 ha comunicato che il provvedimento non rientra tra gli atti che richiedono il controllo

16/28

REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE n. 6

SEDE LEGALE VIA GIACOMO CUSMANO, 24 - 90141 PALERMO - P.I. 04328340825

Dipartimento Gestione delle Risorse Umane
Servizio Dipartimentale Stato Giuridico

**PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL RAPPORTO DI LAVORO CON
IMPEGNO RIDOTTO.**

ART.1
DISPOSIZIONI GENERALI
(Campo di applicazione)

- 1.1 I presente regolamento si applica a tutto il personale della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., anche assunto a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 10.
- 1.2 Sia l'accesso al rapporto di lavoro a tempo ridotto che il rientro a tempo pieno, sono regolarizzati con la sottoscrizione del relativo Contratto Individuale di lavoro.

ART.2
Accesso al regime di impegno ridotto

- 2.1 In casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale i Dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.
- 2.2 I casi del superiore comma 1 sono tutti riconducibili:
- 2.2.1 alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età;
 - 2.2.2 ai parenti di cui agli artt. 21 e 22, comma 2 del DPR. 3 84/1990;
 - 2.2.3 ai gravi motivi, individuati dal Regolamento interministeriale n. 278/2000, (emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000), relativi alla situazione personale del dipendente, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
 - a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente paragrafo;
 - b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente paragrafo;
 - c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
 - d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente paragrafo ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
 - d.1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; ivi incluse

le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatria, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

- d.2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- d.3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- d.4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

2.3 L'Azienda ammette i Dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 3 % della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale, di cui al contratto al momento vigente, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo.

2.3.1 La percentuale così determinata, arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità, è ripartita, in maniera proporzionale, tra le varie discipline presenti nella Pianta Organica Aziendale.

2.3.2 Si provvederà ad accorpate in un unico contingente quelle discipline la cui percentuale risulterà inferiore all'unità. Al contingente così determinato potranno accedere, senza distinzione, tutti i Dirigenti, appartenenti alle discipline stesse, secondo l'ordine di presentazione delle istanze. Tale accesso sarà, comunque, consentito, fino alla concorrenza del totale del contingente medesimo, ad una sola unità per disciplina.

2.3.3 Il contingente da destinare al rapporto di lavoro con impegno ridotto è determinato annualmente dall'Azienda entro il 31 marzo, con riferimento alla dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente. Di tale determinazione sarà data comunicazione alla R.S.U. e alle OO.SS..

2.4 Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza

2.4.1 ai Dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti ;

2.4.2 ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

2.5 A parità di punteggio hanno preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio e, a ulteriore parità, con maggiore età.

ART. 3

Orario di lavoro del Dirigente con impegno ridotto

3.1 L'orario di lavoro settimanale del Dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa di cui all'art. 16 - comma 2 - del CCNL 8 giugno 2000.

3.2 L'impegno ridotto può essere realizzato:

- 3.2.1 con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale);
 - 3.2.2 con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- 3.3 Fermo restando che la durata della prestazione lavorativa del personale a tempo ridotto è quella indicata al comma 1), per quanto attiene quella equivalente al tempo parziale orizzontale la durata della prestazione lavorativa dovrà essere individuata tra quelle appresso indicate:
- 3.3.1) prestazione lavorativa settimanale di 19.00 ore (riduzione del 50.00 %);
 - 3.3.2) prestazione lavorativa settimanale di 22.00 ore (riduzione del 42.11 %);
 - 3.3.3) prestazione lavorativa settimanale di 24.00 ore (riduzione del 36.85 %);
 - 3.3.4) prestazione lavorativa settimanale di 26.00 ore (riduzione del 31.58 %).
- 3.4 Al fine di rendere compatibile l'articolazione dell'orario di servizio proposta dall'istante con l'effettiva esigenza dell'Amministrazione, è fatto carico al dipendente di concordare preventivamente con il Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che s'intende prescegliere. La modalità così concordata non potrà essere modificata senza il consenso delle parti.
- 3.5 L'accesso al rapporto di lavoro con impegno ridotto, nel rispetto dei limiti indicati ai punti precedenti, avviene su domanda del dipendente. Tale domanda, indirizzata al competente ufficio, dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della decorrenza della trasformazione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- 3.5.1 la durata della prestazione lavorativa (percentuale di part-time);
 - 3.5.2 l'articolazione della prestazione (part-time orizzontale o verticale);
 - 3.5.3 la modulazione specifica dell'orario nel caso di tempo ridotto equivalente al part-time verticale;
 - 3.5.4 la decorrenza della trasformazione;
 - 3.5.5 le motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda;
 - 3.5.6 le determinazioni circa il concordamento con il Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, del presidio o del distretto, delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prescelta dal dipendente;
 - 3.5.7 espressa dichiarazione riguardante il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo.
- 3.6 Alla domanda il dipendente dovrà allegare una certificazione di servizio e l'eventuale documentazione idonea a comprovare il possesso dei titoli di precedenza, a tal fine verranno accettate anche autocertificazioni rese ai sensi della Legge n° 15/68 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.7 Su indicazione del Dirigente responsabile la U.O. di appartenenza, qualora l'accesso al rapporto di lavoro con impegno ridotto comporti grave pregiudizio alla funzionalità della struttura, l'Amministrazione può rinviare, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora l'Amministrazione non adotti tali provvedimenti entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo ridotto avviene automaticamente secondo le modalità indicate dal dipendente.

- 3.8 La riduzione della durata della prestazione lavorativa non comporta comunque la contestuale assegnazione alla medesima struttura di un altro dipendente per la copertura della frazione di prestazione mancante.
- 3.9 L'accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, su richiesta del Dirigente o dell'Azienda con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 del CCNL integrativo del 22/02/2001 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'Azienda.
- 3.10 Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai Dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. f) punto 18 bis della legge 488/1999.

ART. 4

Trattamento economico - normativo dei Dirigenti ad impegno ridotto

- 4.1 Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.
- 4.2 Il trattamento economico, anche accessorio, dei Dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità di specificità medica e l'indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al Dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione d'incarico. L'indennità di esclusività è percepita per intero.
- 4.3 La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 3, viene rideterminata in misura proporzionale all'impegno ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale mutamento dell'incarico conseguentemente assegnato. Per i Dirigenti (ex IX° livello) ai quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL del 08 giugno 2000, secondo biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota pari a lire 7.940.000, corrispondente alla parte fissa dell'ex 10° del D.P.R. n° 384/90, quale risultante dall'ultima decorrenza della tabella allegato 1 al CCNL 05/12/1996, II° biennio economico.
- 4.4 I criteri per l'attribuzione ai Dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato, sono quelli stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
- 4.5 Al ricorrere delle condizioni di legge, al Dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
- 4.6 I Dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei Dirigenti a tempo pieno. I Dirigenti ad impegno ridotto di tipo

verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

- 4.7 I Dirigenti possono accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.
- 4.8 I Dirigenti del ruolo sanitario ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere servizio di pronta disponibilità. L'attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto.
- 4.9 Al Dirigente che rientra dall'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma 3 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell'Azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.
- 4.10 Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente regolamento, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. N. 61/2000.

ART. 5

Incompatibilità

- 5.1 E' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del Dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extramuraria.
- 5.2 In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996, per la categoria.

ART. 6

Norma finale di rinvio

- 6.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del 08 giugno 2000 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale (pubblicato sulla GURI n° 54 - Serie generale - del 06/03/2001).

Λ*****Λ